



Comune di Trieste

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva
Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per il servizio di trasporto dedicato
dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia statale “M. Spaccini” e alla scuola primaria
statale “N. Sauro” verso la sede scolastica di via dell'Istria n. 56-58
per l'anno scolastico 2024/2025**

CIG B2F60FB861

Allegati:

Allegato sub A - Prospetto servizio di trasporto “Spaccini – Sauro” - a.s. 2024/2025

Allegato sub B - calendario scolastico regionale e calendario scolastico annuale deliberato dal Consiglio d'Istituto dell'IC *Dante Alighieri* – a.s. 2024/2025

Allegato sub C - Patto di integrità

Allegato sub D - Codici di comportamento

ART. I

Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dedicato, di andata e ritorno, degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia statale “M. Spaccini” e alla scuola primaria statale “N. Sauro”, afferenti all'Istituto comprensivo *Dante Alighieri*, verso la sede dell'ex scuola primaria statale *Timeus*, sita in via dell'Istria n. 56-58, a partire dall'11 settembre 2024 per la scuola Sauro e dal 23 settembre 2024 per la scuola Spaccini e fino al termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico 2024/2025 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 437 dd. 22.03.2024 così come integrato dal calendario approvato dal Consiglio d'Istituto, allegati sub B) al presente capitolato.
2. Per gli alunni della **scuola dell'infanzia statale “M. Spaccini”** è previsto il trasporto in andata con partenza **da P.zza Venezia alle ore 8.00** e arrivo in via dell'Istria 56-58 indicativamente alle ore 8.15. E' altresì previsto il ritorno con partenza **da via dell'Istria 56-58 alle ore 15.40** e arrivo in P.zza Venezia indicativamente alle ore 15.55.
3. Per gli alunni della **scuola primaria statale “N. Sauro”** è previsto il trasporto in andata **da P.zza Venezia** con partenza scaglionata su due orari:

- **ore 7.40** con arrivo in via dell'Istria 56-58 indicativamente alle ore 7.55;
- **ore 7.50 con** arrivo in via dell'Istria 56-58 indicativamente alle ore 8.05.

E' altresì previsto il trasporto di ritorno **da via dell'Istria 56-58** scaglionato su due orari di partenza, il primo **alle ore 13.35** ed il secondo **alle ore 16.00**.

4. Il numero di bambini e di adulti accompagnatori sono quelli indicati nell'allegato sub A al presente Capitolato, dove sono anche specificate le situazioni che necessitano di mezzi di trasporto attrezzati di pedana per disabili.
5. Per ciascuno dei due servizi di trasporto in oggetto (Spaccini e Sauro), qualora, durante l'anno scolastico, il numero totale delle presenze sui mezzi impiegati per una delle corse di andata oppure di ritorno si attestasse, per cinque giorni consecutivi, al di sotto del 60% della capienza complessiva del mezzo utilizzato per tale corsa, il Comune di Trieste disporrà, in via definitiva, l'interruzione della corsa per il restante anno scolastico. Ove fosse disposta l'interruzione di tutte le corse in conseguenza di quanto sopra esposto, il servizio di trasporto sarà definitivamente interrotto *in toto*.
La Stazione Appaltante si impegna a comunicare tempestivamente all'appaltatore l'avvenuta rilevazione del mancato raggiungimento della percentuale sopra indicata.
L'appaltatore è tenuto ad interrompere le corse ovvero l'intero servizio al più tardi entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, ovvero al più tardi entro 60 giorni dalla medesima comunicazione qualora per l'esecuzione del servizio si sia avvalsa del subappalto.
6. In caso di preavviso di sciopero del Comparto e Area Istruzione e Ricerca - settore scuola e/o del personale degli appaltatori del servizio di trasporto dedicato e del relativo servizio di accompagnamento, il servizio di trasporto non verrà effettuato né in andata né al ritorno.
7. Gli alunni, durante il viaggio, sia di andata che di ritorno, saranno accompagnati da un operatore con compiti di assistenza e di vigilanza. Ai bambini con disabilità verrà assegnato un operatore ad essi specificamente dedicato.

ART. 2

Durata

1. Il presente appalto decorre dall'1 settembre 2024 per la scuola Sauro e dal 23 settembre 2024 per la scuola Spaccini e termina alla fine dell'anno scolastico 2024/2025 (6 giugno 2025 per la scuola Sauro e 27 giugno 2025 per la scuola Spaccini).
2. Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì, nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, che sono n. 176 per la scuola Spaccini e n. 169 per la scuola Sauro.

ART. 3

Obblighi ed oneri dell'appaltatore

1. I mezzi impiegati per il servizio oggetto del presente appalto dovranno essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).
2. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto dovranno inoltre essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

- trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola.
3. I mezzi dovranno essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti e in ordine. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di visionarli a propria discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.
 4. L'appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio medesimo, con l'indicazione della capienza massima e della categoria di appartenenza (M2 o M3) per ciascun mezzo. Eventuali sostituzioni dei mezzi, in corso di esecuzione contrattuale, dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante entro 10 giorni.
 5. Ai mezzi impiegati nello svolgimento del servizio si applica quanto previsto dall'allegato I, punto E, lett. a) del Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica dd. 17.06.2021 e pubblicato nella GU del 02.07.2021 n. 157 – *Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio autobus (categoria M2 e M3)*. Al fine della verifica del rispetto dei suddetti criteri, dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante, in sede di presentazione del preventivo, la documentazione richiesta dal citato allegato I, punto E), lettera a) del suddetto decreto oppure copia dei libretti di circolazione dei mezzi che verranno impiegati nello svolgimento del servizio, dai quali risulti che i mezzi stessi appartengono alla categoria M3, classe III o classe B.
 6. L'appaltatore ha l'obbligo di:
 - programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile;
 - fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 e l'ottimizzazione del servizio;
 - comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e dei rapporti con la Stazione Appaltante medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari dei trasporti per i casi di emergenza o di occasionali imprevisti;
 - mettere a disposizione, all'occorrenza, ulteriori mezzi dotati di pedana idonei al trasporto di persone con disabilità rispetto a quelli che si desumono dal prospetto allegato sub A) al presente capitolato. Se tale necessità comportasse un incremento del numero di mezzi, il corrispettivo d'appalto verrà aggiornato in ragione del numero di mezzi aggiuntivi all'uopo impiegati;
 - numerare ciascun mezzo mediante apposito display/cartello (es. scuolabus n. 1, n. 2 ecc...);
 - riportare per esteso la scritta “*TRASPORTO SCUOLA SPACCINI*” sul mezzo impiegato per il trasporto dedicato dei minori iscritti alla scuola dell'infanzia statale *M. Spaccini*.

ART. 4 **Personale dell'appaltatore**

1. Il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, con relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente), come previsto dal D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 “*Nuovo Codice della Strada*”, nonché dei requisiti tecnico-professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto.
2. Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le proprie generalità e la denominazione della società appaltatrice del servizio;
 - dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, che possa essere utilizzato sia per lo svolgimento ordinario del servizio sia in caso si verifichi un'emergenza che comporti la necessità di contattare con immediatezza l'appaltatore, la Stazione Appaltante e la Dirigente scolastica di riferimento.
3. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi devono:
- rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada;
 - rispettare i limiti di velocità e comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
 - rispettare il numero dell'utenza massima consentita a bordo, escludendo la possibilità di effettuare il servizio di trasporto in piedi;
 - non assumere bevande alcoliche o sostanze psicotiche;
 - non fumare a bordo del mezzo;
 - non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate dalla Stazione Appaltante;
 - non abbandonare il veicolo: in caso di incidenti o per problemi di varia natura, devono richiedere ed aspettare i soccorsi;
 - collaborare con gli adulti accompagnatori affinché gli alunni, durante il viaggio, mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di vario genere;
 - non utilizzare il cellulare in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente;
 - mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, corretto e riservato verso gli utenti, le autorità e i cittadini;
 - collaborare con gli adulti accompagnatori per regolare la salita e la discesa dei minori trasportati, nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza, al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per i minori stessi.
4. I conducenti dei mezzi non possono:
- raccogliere e far scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
 - deviare il percorso per esigenze personali.
5. I conducenti devono mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui vengano a conoscenza in dipendenza del servizio, dandone, comunque, comunicazione all'appaltatore, che provvederà a comunicarli per iscritto alla Stazione Appaltante, ove tali fatti e circostanze possano compromettere il buon andamento del servizio.
6. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto non gradito, indicandone i motivi all'appaltatore. L'appaltatore potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta di sostituzione. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a procedere alla sostituzione del personale contestato con immediatezza e, comunque, entro 10 giorni dalla contestazione.
7. Per tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio, l'appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*".

Art. 5

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'appaltatore s'impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nel servizio oggetto del presente appalto le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, applicando, nei confronti del suddetto personale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, il vigente C.C.N.L. *per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate*, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
3. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
5. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo.
8. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto del contenuto del presente articolo.

ART.6

Affidamento

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, facendo ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Friuli Venezia Giulia eAppalti FVG, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le variazioni saranno calcolate sulla base del costo orario del servizio che verrà indicato nel preventivo di spesa.

ART. 7 **Requisiti**

1. L'appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023
 - b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023
 - c) Capacità tecnica: l'aver eseguito nel triennio 2021/23 contratti analoghi a quello oggetto dell'affidamento di cui trattasi anche a favore di soggetti privati.

ART. 8 **Cessione del contratto e subappalto del servizio**

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
2. In materia di subappalto, si applica l'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023, pena la risoluzione del contratto.

ART. 9 **Garanzia definitiva**

1. E' richiesta la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del D. Lgs n. 36/2023 nella misura ivi prevista.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere, sulla garanzia di cui al comma 1, i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
3. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente Capitolato sul corrispettivo di appalto.
4. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 10 **Responsabilità e assicurazione contro i danni**

1. Qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'appaltatore..
2. L'appaltatore è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.
3. L'appaltatore si impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo

RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-.

4. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama altresì l'art. 1681 c.c..

ART. 11 **Penali**

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'appaltatore una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare, per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - abbandono, anche temporaneo, del mezzo in violazione dell'art. 4, comma 3, del presente capitolato: Euro 500,00.- per ogni inadempienza;
 - condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità e la salute dei passeggeri: Euro 500,00.-;
 - mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: Euro 250,00.- per addetto al giorno;
 - mancata sostituzione del personale non gradito alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 4, comma 6 del presente capitolato, entro il termine di 10 giorni: Euro 200,00.- per ogni inadempienza;
 - mancata osservanza nei rapporti con l'utenza di un contegno adeguato all'età dell'utenza stessa: Euro 150,00.- per ogni inadempienza.
3. L'applicazione delle penali, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'entità delle penali non potrà, in ogni caso, superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto.
5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

ART. 12 **Clausola risolutiva espressa del contratto e recesso**

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
 - l'importo totale delle penali supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - inadempienze reiterate;

- violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi e le agitazioni sindacali;
 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 5 del presente capitolato;
 - inosservanza della normativa in materia di subappalto cui all'art. 8, comma 2 del presente capitolato;
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Nei casi di cui al comma 2, la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 13

Patto di integrità

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 14

Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 15

Stipulazione del contratto

1. La Stazione Appaltante, dopo aver effettuato le verifiche dei requisiti di partecipazione prescritti ed aver disposto l'aggiudicazione, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 16

Spese a carico dell'appaltatore

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 17

Modalità di pagamento

1. Il pagamento avverrà ogni due mesi su presentazione di regolare documentazione contabile in base alle ore di servizio effettivamente svolte.

2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a
COMUNE DI TRIESTE

Codice Univoco Ufficio **B87H10**

Piazza Unità d'Italia 4

34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.
4. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 18 **Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 19 **Norma finale**

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EMILIA PATRIARCA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 09/09/2024 11:59:15